SRD08 - Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali

Ambito di applicazione territoriale

L'intervento SRD08 si applica all'intero territorio regionale.

Finalità e descrizione generale

L'intervento SRD08 concorre agli obiettivi specifici OS4, OS5, OS6 e OS8.

L'intervento ha come obiettivo lo sviluppo delle aree rurali attraverso investimenti finalizzati a realizzare, adeguare e/o ampliare infrastrutture a servizio delle imprese rurali (agricole e non), delle comunità rurali nonché dell'intera società con particolare attenzione agli aspetti di sostenibilità ambientale.

In tale contesto, saranno implementate le tipologie di investimento in infrastrutture con finalità ambientali riguardanti infrastrutture irrigue.

Gli investimenti riguardano il sostegno alla modernizzazione e allo sviluppo delle infrastrutture extra aziendali di irrigazione, tenuto conto dell'obiettivo dell'Unione di conseguire o mantenere uno stato buono dei corpi idrici della necessità che gli investimenti siano in linea con tale obiettivo ovvero conseguimento o mantenimento di un buono stato dei corpi idrici associati, in modo che l'utilizzo delle acque in agricoltura non ne pregiudichi l'attuazione. Sono inoltre possibili interventi di infrastrutturazione di servizi idonei a conseguire l'uso razionale dell'acqua di irrigazione da parte delle aziende agricole (tipo consiglio irriguo).

Sono compresi gli investimenti per il riutilizzo dei reflui a scopo irriguo.

Sono altresì compresi gli investimenti per la realizzazione di nuove infrastrutture irrigue che non comportano un aumento netto della superficie irrigata. In particolare, le nuove opere finalizzate all'infrastrutturazione collettiva di area già attualmente irrigata in autoapprovvigionamento consentono il passaggio da una gestione frammentata dell'irrigazione a una gestione collettiva, che consente una più efficiente distribuzione dell'acqua in periodo di scarsità ed una compartecipazione ai costi di gestione da parte dell'utente.

Collegamento con altri interventi

Gli investimenti supportati attraverso il presente intervento si collegano ad altri interventi di investimento destinati alle imprese (agricole e non) in aree rurali, andando ad ampliarne il ventaglio di possibilità di sviluppo.

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione

L'intervento prevede l'utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell'art. 79 del Regolamento (UE) n. 2021/2115.I criteri di selezione sono stabiliti sulla base dei seguenti principi:

- priorità relative alle ricaduta territoriale, con particolare attenzione alle aziende servite;
- priorità relativa all'efficienza nell'uso della risorsa (priorità, nell'ambito dei differenti contesti territoriali, agli investimenti che garantiscono un maggiore aumento di efficienza nell'uso della risorsa, valutabile in termini di risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento);
- priorità connesse agli investimenti che prevedano il prelievo da acque reflue depurate affinate;
- complementarità con investimenti già finanziati con finanziamenti pubblici nazionali o unionali (compreso il PNRR), anche sulla base delle informazioni presenti nella banca dati DANIA (Database Nazionale degli investimenti per l'Irrigazione e l'Ambiente);
- priorità legate alla necessità di trasformare con irrigazione collettiva aree già attualmente irrigata in autoapprovvigionamento e storicamente non attrezzate con reti collettive e/o laddove gli eventi siccitosi causano sempre più frequentemente il ricorso all'irrigazione di soccorso (autonoma e non pianificata).

Criteri di ammissibilità

Si riportano i criteri di ammissibilità previsti dal PSP con gli elementi di specificità della Regione Sardegna esplicitamente indicati nel Piano.

Criteri di ammissibilità dei beneficiari

CR01 - Soggetti pubblici o privati, in forma singola o associata.

CR02 - Al fine della pronta cantierabilità delle operazioni di investimento, i soggetti di cui al CR01 devono essere proprietari o aventi la disponibilità delle aree e/o delle infrastrutture interessate dagli investimenti di cui al presente intervento ovvero essere gestori delle opere al momento della presentazione della domanda di sostegno.

CR04 - Ai sensi del Decreto interministeriale Mipaaf/Mite n. 485148 del 30 settembre 2022, attuativo dell'art. 154, comma 3 bis del d.lgs. 152/2006, gli Enti irrigui possono accedere al finanziamento di interventi infrastrutturali irrigui se, al momento della presentazione della domanda, sono adempienti (come riscontrabile anche dal campo "adempienza SIGRIAN volumi" della banca dati DANIA) con gli obblighi di quantificazione dei volumi irrigui in SIGRIAN (Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche) come previsti dalle Linee guida di cui al DM Mipaaf 31/07/2015 e dai successivi regolamenti regionali di recepimento.

Criteri di ammissibilità delle operazioni di investimento

CR05 - Sono ammissibili le spese per le seguenti tipologie di investimento: realizzazione, ripristino, adeguamento ed efficientamento delle infrastrutture irrigue extra aziendali, comprese le reti di distribuzione irrigua, gli invasi e le opere di bonifica, conformemente all'articolo 74 del Regolamento (Ue) 2021/2115.

CR06 - Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Progetto di investimento volto a fornire elementi per la valutazione della efficacia dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento ed il rispetto delle condizioni previste dal Regolamento PS PAC.

CR07 - Un'operazione può essere attuata esclusivamente all'interno del territorio della Regione.

CR10 - Al fine di consentire l'accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari è stabilito un importo massimo di spesa ammissibile per ciascuna operazione di investimento pari a € 2.000.0000,00.

CR11 - Al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico, non sono ammissibili al sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all'autorità di gestione dai beneficiari, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati. Tuttavia, l'Autorità di Gestione può stabilire termini più restrittivi considerando ammissibili solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione di una domanda di sostegno oppure dopo l'approvazione della predetta domanda da parte dell'Autorità di Gestione. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell'invito a presentare proposte, entro un termine stabilito dalle stesse autorità di gestione non superiore a 24 mesi.

CR20 - Sono ammissibili al sostegno gli investimenti irrigui finalizzati a:

a. miglioramento, rinnovo e ripristino delle infrastrutture irrigue esistenti che non comportino un aumento netto della superficie irrigata

c. l'utilizzo a scopo irriguo di acque reflue affinate come fonte aggiuntiva di approvvigionamento idrico;

Ai sensi del presente intervento, gli investimenti per la realizzazione di nuove opere che non comportano un aumento della superficie irrigata, ad esempio finalizzata alla infrastrutturazione collettiva di area già attualmente irrigata in autoapprovvigionamento, sono da considerare come

investimenti di miglioramento delle infrastrutture irrigue esistenti che non comportino un aumento netto della superficie irrigata di cui alla lettera a).

CR21 - Gli investimenti sono ammissibili solo nei bacini idrografici per le quali sia stato inviato alla Commissione europea il Piano di gestione dello stesso, ai sensi della direttiva 2000/60/CE.

CR22 - Il predetto Piano di gestione deve comprendere l'intera area in cui sono previsti gli investimenti, nonché eventuali altre aree in cui l'ambiente può essere influenzato dagli investimenti stessi.

CR23 – Le misure che prendono effetto in virtù dei predetti piani di gestione (conformemente all'articolo 11 della predetta direttiva) e che sono pertinenti per il settore agricolo devono essere precedentemente specificate nel relativo programma di misure.

CR24 - Sono ammissibili solo investimenti per i quali siano presenti contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo agli stessi investimenti oggetto del sostegno. In alternativa, è possibile installare i contatori atti a tale scopo nell'ambito degli stessi investimenti oggetto del sostegno.

CR25 - Con riferimento agli investimenti in infrastrutture irrigue in capo agli enti irrigui, al momento della presentazione della domanda le proposte progettuali devono essere presenti nella banca dati DANIA (https://dania.crea.gov.it/), complete di tutte le informazioni richieste. Tali proposte progettuali non devono aver beneficiato di finanziamenti da altri fondi nazionali, e/o regionali e/o comunitari.

Criteri di ammissibilità specifici per gli investimenti di adeguamento delle infrastrutture irrigue esistenti di cui al precedente CR20, lettera a)

Gli investimenti di cui al precedente CR20, lettera a) sono ammissibili solo se:

CR26 - da una valutazione ex ante gli investimenti risultano offrire un risparmio idrico potenziale minimo definito e quantificato nel 10%;

CR27 - qualora gli investimenti riguardino corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel piano di gestione del bacino idrografico (per motivi inerenti alla quantità d'acqua), sia conseguita una riduzione effettiva minima del consumo di acqua che contribuisca al conseguimento di un buono stato di tali corpi idrici, come stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE. Tale riduzione minima effettiva deve essere almeno pari al 10%. Per i corpi idrici superficiali, la condizione relativa allo "stato non buono per motivi inerenti la quantità d'acqua" è derivata dal contemporaneo verificarsi delle condizioni "stato ecologico non buono o sconosciuto" e "presenza di pressioni significative relative a prelievi". Per i corpi idrici sotterranei si fa riferimento allo stato quantitativo.

Nessuna delle condizioni di cui ai CR26 e CR27 si applica agli investimenti in infrastrutture esistenti che incidano solo sull'efficienza energetica a investimenti nell'utilizzo di acque affinate [reclaimed] che non incida su un corpo idrico superficiale o sotterraneo.

CR29 - Gli investimenti per l'utilizzo di acque affinate come fonte alternativa di approvvigionamento idrico sono ammissibili solo se la fornitura e l'utilizzo di tali acque sono conformi al regolamento (UE) 2020/741.

Impegni inerenti alle operazioni di investimento

Il beneficiario di un'operazione di investimento si impegna a:

IM01 - Realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con atto di concessione dall'Autorità di Gestione, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa.

IM02 - Fatti salvi i casi di forza maggiore, assicurare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno per un periodo minimo di cinque anni ed alle condizioni stabiliti dall' Autorità di Gestione.

Altri obblighi

OB01 - Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2022/129.

OB02 - Nel caso di beneficiari pubblici devono essere rispettate le disposizioni previste in materia di appalti pubblici.

OB03 - Obbligo, in capo agli enti irrigui beneficiari di investimenti in infrastrutture irrigue di cui all'azione 3), di aggiornare in SIGRIAN tutti gli elementi geografici (e relativi attributi) relativi a opere già esistenti e a qualunque titolo afferenti all'intervento oggetto del finanziamento, da monte a valle, dalla fonte fino alla rete di distribuzione, comprendendo fonti, tronchi, nodi. In particolare, si richiede il completamento delle informazioni generali relative a tutte le geometrie, la cui presenza o assenza è verificabile accendendo alla piattaforma SIGRIAN, secondo le specifiche disponibili al seguente link (https://sigrian.crea.gov.it/index.php/normativa/).

OB04 - Obbligo, in capo agli enti irrigui beneficiari di investimenti in infrastrutture irrigue di cui all'azione 3) di quantificazione dei volumi irrigui prelevati, utilizzati e restituiti e trasmissione al SIGRIAN, come da Linee guida Mipaaf di cui al DM 31/07/2015. L'impegno decorre dopo il collaudo dell'intervento realizzato.

OB05 - Obbligo, in capo agli enti irrigui beneficiari di investimenti in infrastrutture irrigue di cui all'azione 3) di aggiornare in DANIA i dati relativi al progetto finanziato.

Categorie di spese ammissibili

Si applica quanto previsto alle sezioni 4.7.1 e 4.7.3, punto 1, del PSP, come riportato ai paragrafi 7.3.1 e 7.3.2 del presente CSR.

Erogazione di anticipi

È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari per un importo massimo pari al 50% del contributo concesso per le singole operazioni.

Forme, tipo e aliquota del sostegno

Forme del sostegno:

- Sovvenzione in conto capitale

Tipo di sostegno:

- Rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute dal beneficiario

Aliquota del sostegno (% rispetto alla spesa ammissibile a contributo)

- 100%

Importi unitari e output previsti

Importo unitario previsto	Esercizio finanziario	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totale 2023-2029
SRD08-SAR.02 - (2) infrastrutture irrigue e di bonifica (Sovvenzione - Media)	Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR)					1.000.000,00	1.000.000,00		
	Importo unitario massimo previsto (se applicabile) (EUR)								
	O.22 (unità: Operazioni)					5,00	5,00		10,00

BOZZA